



PROVINCIA
DI LODI

U.O. U.O.4 Sistemi verdi - Servizi a rete - Tutela e valorizzazione dell'ambiente - Pianificazione territoriale provinciale - Protezione civile

Determinazione n° REGDE / 281 / 2020

Lodi 15-04-2020

OGGETTO: AZIENDA AGRICOLA ABBÀ AMBROGIO (P. IVA: 04728340151) CON SEDE LEGALE E IMPIANTO PRODUTTIVO IN COMUNE DI ORIO LITTA (LO), CASCINA MARMORA. RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL TITOLO III – BIS DEL D.LGS. 152/2006 PER L'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO INTENSIVO DI SUINI ALL'INGRASSO (ATTIVITÀ IPPC 6.6-B).

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Attesa la propria competenza derivante dalla Determinazione Dirigenziale n. REGDE/901/2019 del 30/09/2019;

Visti:

- il d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006: “*Norme in materia ambientale*”;
- la l.r. n. 24 del 11 dicembre 2006: “*Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente*”;
- la d.g.r. 28 dicembre 2012 - n. IX/4626 del: “*Determinazione delle tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli in materia di autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 9, c.4 del d.m. 24 aprile 2008 (revoca della d.g.r. n. 10124/2009 e smi)*”;
- la l.r. n. 26 del 12 dicembre 2003: “*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e risorse idriche*”;
- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- il d.lgs. n. 46 del 4 marzo 2014: “*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*”;
- il D.M. 104 del 15 aprile 2019: “*Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”;
- la d.g.r. 18 aprile 2016 – n. X/5065: “*Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) – Indirizzi per l'applicazione del d.m. n. 272 del 13 novembre 2014 'Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto*

legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

- la “*Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione*” del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e di Consiglio;
- la d.g.r. 15 luglio 2019 – n. XI/1926: “*Indirizzi per la gestione dei riesami delle aia zootecniche seguito dell’emanazione della decisione n. 2017/302 relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l’allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE*”;

premesso che:

- l’azienda Agricola Abbà Ambrogio (P. IVA: 04728340151) avente sede legale e impianto produttivo in Comune di Orio Litta (LO), in cascina Marmora, è titolare di un’AIA rilasciata da Regione Lombardia con decreto n. 2252 del 6/3/2008 per l’attività di allevamento intensivo di suini da ingrasso con più di 2.000 posti suini da produzione - oltre 30 kg (attività IPPC n. 6.6-b),
- è agli atti il procedimento di rinnovo dell’AIA avviato su istanza dell’azienda presentata il 12/9/2012 (prot. prov. n. 24077)

vista la comunicazione della Provincia di Lodi n. prot. 1994 del 21/1/2019 con la quale è stato richiesto all’azienda in argomento di trasmettere la documentazione necessaria al fine di concludere il procedimento di rinnovo, integrato con il riesame ai sensi dell’art. 29-octies del d.lgs. 152/2006 a seguito della pubblicazione della “*Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione*” relativa alle BAT Conclusion, che nel frattempo sono state pubblicate;

richiamati gli elementi salienti dell’istruttoria e i relativi passaggi amministrativi:

- in data 18/3/2019 (prot. prov. n. 9294) la Provincia di Lodi ha concesso una proroga all’azienda, su sua richiesta, per la trasmissione delle integrazioni richieste;
- in data 23/4/2019 (prot. prov. n. 14354) sono pervenute le integrazioni di cui sopra;
- con nota provinciale n. prot. 24687 del 19/7/2019 è stata indetta la conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona che si è tenuta il 24/9/2019 e 21/1/2020;
- la conferenza che si è chiusa in data 21/1/2020 con parere favorevole al rilascio del rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale e contestuale riesame;
- la Società ha integrato la documentazione in data 11/11/2019 (prot. prov. n. 36396 e n. 36416), 29/1/2020 (prot. prov. n. 2786), 28/2/2020 (prot. prov. n. 6246);

tenuto conto delle seguenti circostanze:

- l’attività dell’azienda agricola Abbà risale al 1/1/1980, anche se il sito produttivo ha origini storiche e l’anno di costruzione non è determinabile con precisione;
- l’ultimo intervento di ampliamento del sito risale al 2001 con la realizzazione di un vascone di stoccaggio;
- l’installazione non è mai stata sottoposta a procedura di VIA o verifica di assoggettabilità a VIA;

ritenuto opportuno, in considerazione di quanto sopra, attivare, contestualmente al procedimento di riesame dell’AIA, anche la procedura di accertamento dei pregiudizi ambientali eventualmente arrecati dall’esercizio dell’allevamento in oggetto, secondo le modalità previste dalla d.g.r. 1926/2019 - allegato 4;

vista la documentazione predisposta dal Gestore, comprensiva di apposita “Lista di controllo”, presentata in data 11/11/2019 (prot. prov. n. 36416) e 23/3/2020 (prot. 8494);

visto altresì che:

- l'installazione IPPC ha ottenuto il primo provvedimento di AIA per l'attività zootecnica nel 2008 rilasciato dalla Regione Lombardia con decreto n. 2252 del 6/3/2008;
- l'installazione è stata sottoposta regolarmente alle attività di controllo e autocontrollo previste dall'art. 19-decies del d.lgs. 152/2006, nonché alle procedure previste dalla Direttiva Nitrati finalizzate verificarne le modalità di conduzione e gli impatti sulle diverse matrici ambientali;
- dall'attività di controllo condotta da ARPA Lombardia con la Visita Ispettiva conclusasi il 30/8/2016 (relazione finale in atti provinciali al n. prot. 20716 del 31/8/2016) sono emerse alcune criticità e inottemperanze inerenti la gestione dell'allevamento relativamente alle quali il Gestore ha fornito opportuni riscontri, come da nota in atti al prot. n. 8494 del 23/3/2020;
- non risultano agli atti della scrivente Amministrazione segnalazioni in relazione a problematiche odorigene o ad altre problematiche ambientali riferite all'attività condotta dall'azienda;
- dalla "lista di controllo" di cui all'allegato 4 della d.g.r. 1926/2019 compilata dal Gestore emerge che l'attività zootecnica è coerente con la destinazione d'uso del suolo e interessa un'area in cui non sono presenti siti sensibili o che necessitino di particolari tutele, fatta eccezione per la zona di rispetto dei corsi d'acqua tutelati (dove si trovano le strutture di stoccaggio) e non risultano in generale pregiudizi ambientali dei luoghi interessati dall'attività in argomento;

evidenziato infine che l'installazione è esistente e in esercizio da prima dell'entrata in vigore della normativa nazionale sulla Valutazione d'Impatto Ambientale di competenza regionale (D.P.R. 12/4/1996) e i successivi interventi di modifica e/o ampliamento sono avvenuti in forza di provvedimenti abilitativi regolarmente concessi dalle rispettive autorità competenti;

stabilito, in relazione alla procedura avviata in data 19/10/2016 (prot. prov. n. 24557), che le inottemperanze e le criticità di cui alla relazione di Visita Ispettiva di ARPA sopra richiamate, sono state risolte e che pertanto si ritiene di chiudere il "procedimento di diffida ad eliminare le inottemperanze";

ritenuto pertanto di procedere con l'accertamento dell'assenza del pregiudizio ambientale arrecato dall'esercizio dell'allevamento in oggetto;

dato atto che l'allegato tecnico redatto a conclusione dell'iter istruttorio contiene le condizioni di esercizio dell'impianto in oggetto e costituisce parte integrante del presente provvedimento;

rilevato che la Società:

- ha provveduto ad effettuare il versamento degli oneri istruttori in data 2/9/2018 (in atti al n. prot. 36396 del 11/11/2019, integrati il 26/3/2020);
- la Società ha assolto l'imposta di bollo con marca del valore di 14,62 € n. identificativo 01120075885907 del 6/9//2012;

vista la comunicazione antimafia rilasciata in data 10/12/2019 ai sensi dell'art. 88, comma 1 del d.lgs. 159/2011 tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia;

dato atto che l'allegato tecnico redatto a conclusione dell'iter istruttorio contiene le condizioni di esercizio dell'impianto in oggetto e costituisce parte integrante del presente provvedimento;

ritenuto pertanto che dalla documentazione presentata non emergono motivi ostativi al rilascio del presente provvedimento e di confermare il parere favorevole espresso nell'ambito della conferenza di servizi;

dato atto altresì che:

- ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11 del d.lgs. 152/2006 il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali di cui all'allegato IX alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 così come aggiornato dall'art. 26, del d.lgs. 46/2014;
- l'AIA non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia, l'urbanistica, ecc. necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto e dell'attività, nonché atti di altre autorità;
- l'allegato Tecnico comprende il Piano di Monitoraggio e Controllo la cui attuazione è a carico del Gestore secondo le modalità e la frequenza indicate nel "Quadro F";
- l'ente preposto al controllo del rispetto delle condizioni dell'AIA è l'ARPA Lombardia secondo quanto stabilito dall'art. 29-decies comma 3 del d.lgs. 152/2006;

dato atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per la scrivente Amministrazione;

fatti salvi i diritti terzi;

DETERMINA

Sulla base delle premesse che qui si intendono integralmente riportate:

1. di rilasciare il rinnovo e contestuale riesame dell'autorizzazione integrata ambientale alla Azienda Agricola Abbà Ambrogio (P. IVA: 04728340151), avente sede legale e impianto produttivo in Comune di Orio Litta (LO), cascina Marmora, per l'esercizio di un allevamento intensivo di suini all'ingrasso di cui all'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, punto 6.6-b;
2. di riconoscere l'assenza di significativo pregiudizio ambientale dei luoghi interessati dall'esercizio dell'attività di allevamento intensivo in argomento;
3. di chiudere il "procedimento di diffida ad eliminare le inottemperanze" di cui alla comunicazione di avvio del procedimento n. prot. 24557 del 19/10/2016;
4. di rammentare che:
 - ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11 del d.lgs. 152/2006 il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali di cui all'allegato IX alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 così come aggiornato dall'art. 26, del d.lgs. 46/2014;
 - l'AIA non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia, l'urbanistica, ecc. necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto e dell'attività, nonché atti di altre autorità;
5. di rammentare altresì che l'esercizio dell'attività di cui al presente provvedimento è subordinato al rispetto dei termini, delle prescrizioni e degli adeguamenti indicate nell'Allegato Tecnico che costituisce, unitamente alla Tav. 4 – "Planimetria scarichi idrici", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di disporre che, ai sensi dell'art.29-sexies, comma 6-bis del d.lgs.152/2006, così come modificato dal d.lgs.46/2014, la Società svolga specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a partire dalla data di emanazione dell'AIA vigente, o comunque, in caso di cessazione dell'attività, prima della scadenza naturale dell'AIA, contemporaneamente alla cessazione dell'attività, e secondo modalità concordate con ARPA Lombardia;
7. di far presente che ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 9 dell'art.29-octies del titolo III bis della parte seconda del d.lgs.152/2006:
 - comma 1: *"l'autorità competente riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata"*

ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni”;

- comma 2: *“il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all’installazione e adottate da quando l’autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l’esercizio dell’installazione. omissis...”;*
- comma 3: *“il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell’autorizzazione è disposto sull’installazione nel suo complesso:*

a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all’attività principale di un’installazione;

b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale o dall’ultimo riesame effettuato sull’intera installazione”

- comma 4: *“Il riesame è inoltre disposto, sull’intera installazione o su parti di essa, dall’autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque nei casi di cui alle lettere da a) a e) di cui al medesimo comma 4”;*
- comma 9: *“Nel caso di un’installazione che, all’atto del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), e’ esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma e’ successiva all’autorizzazione di cui all’articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione e’ effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame”;*

8. di far presente che, così come previsto dal comma 5 dell’art.29-octies del d.lgs. 152/2006, nei casi di cui al comma 3, lettera b) del medesimo articolo la domanda di riesame deve essere comunque presentata entro il termine ivi indicato. Nel caso di inosservanza di tale termine l’autorizzazione si intende scaduta. Come previsto dal comma 11 dell’art.29-octies del d.lgs. 152/2006 s.m.i., fino alla pronuncia dell’autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l’attività sulla base dell’autorizzazione in suo possesso;
9. di rammentare che nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell’impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni all’autorità competente, anche nelle forme dell’autocertificazione ai fini della volturazione dell’autorizzazione integrata ambientale;
10. di riservarsi di revisionare l’Allegato Tecnico nei casi previsti dall’art. 29-octies, comma 4 del d.lgs. 152/2006
11. copia del presente atto, completo degli allegati, deve essere conservato presso l’insediamento produttivo e tenuta a disposizione degli Enti di controllo;
12. Di notificare il presente provvedimento via pec al soggetto interessato e di trasmetterne una copia a:
 - ARPA Lombardia – Dipartimento Pavia-Lodi,
 - comune di Orio Litta
 - ATS Città Metropolitana di Milano – sede Territoriale di Lodi
 - Dipartimento Igiene e prevenzione sanitaria
 - Dipartimento veterinario.
 - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della stessa.

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Ing. Mario Pintaldi

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82)

Copia conforme del documento digitale formato e depositato presso l'Amministrazione Provinciale di Lodi